

Questo testo è una versione provvisoria.
La versione definitiva che sarà pubblicata su
www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.

Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 maggio 2012¹ sulla promozione dello sport è modificata come segue:

Titolo dopo l'art. 72a

Titolo 4: Correttezza e sicurezza

Capitolo 1: Misure generali

Art. 72b Principio

¹ Si concedono aiuti finanziari all'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere o ad altre organizzazioni sportive e organizzatori responsabili di manifestazioni sportive (organizzazioni sportive) solo se i beneficiari dei contributi adottano misure efficaci al fine di:

- a. impedire comportamenti scorretti e irregolarità;
- b. eliminare le irregolarità esistenti;
- c. attuare i principi della Carta etica dello sport svizzero;
- d. impedire incidenti e lesioni nell'ambito dello sport e dell'attività fisica.

² Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *comportamento scorretto*: la violazione degli obblighi di comportamento risultanti dalla Carta etica dello sport svizzero;
- b. *irregolarità*: la violazione delle direttive relative a una buona organizzazione e amministrazione.

Art. 72c Disposizioni dell'associazione mantello

¹ Le misure ai sensi dell'articolo 72b capoverso 1 devono fondarsi sulle disposizioni dell'associazione mantello riguardanti:

- a. gli obblighi di comportamento risultanti dalla Carta etica dello sport svizzero destinati ad allenatori, atleti, accompagnatori, funzionari nonché impiegati e delegati delle organizzazioni sportive, in particolare disposizioni riguardanti:
 1. la protezione dalla discriminazione,
 2. la protezione dalla violenza fisica, dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali,
 3. la protezione dalla sopraffazione e dalle lesioni psichiche della personalità quali minacce, umiliazioni, molestie o mobbing,
 4. la protezione e la promozione dello sviluppo globale, in particolare degli atleti minorenni,
 5. la protezione dell'ambiente da un impatto eccessivo dovuto allo svolgimento dell'attività sportiva,
 6. la protezione della correttezza della competizione sportiva attraverso la lotta al doping, alla manipolazione delle competizioni e alla grave violazione delle regole sportive,
 7. la rinuncia al consumo di tabacco e alcool durante l'attività sportiva;
- b. i requisiti relativi alla buona organizzazione e amministrazione delle organizzazioni sportive, in particolare disposizioni riguardanti:
 1. la documentazione e la pubblicazione delle decisioni più importanti che concernono l'organizzazione sportiva e i suoi gruppi di interesse;
 2. la documentazione e la pubblicazione della provenienza e dell'utilizzo delle proprie finanze;
 3. una rappresentanza equilibrata dei sessi negli organi direttivi dell'organizzazione sportiva;
 4. le limitazioni della durata della carica per le funzioni degli organi direttivi dell'organizzazione sportiva;

5. la gestione dei conflitti di interesse delle persone appartenenti agli organi direttivi;
 6. il diritto di partecipazione degli atleti alle decisioni relative a temi che li riguardano;
 7. le misure per la protezione dei dati dei membri e dei collaboratori dell'organizzazione sportiva;
 8. i piani e le misure volti all'attuazione degli obblighi di comportamento di cui alla lettera a.
- c. lo svolgimento di inchieste su comportamenti scorretti e irregolarità all'interno delle organizzazioni sportive da parte di un servizio di segnalazione nazionale indipendente nonché il sanzionamento delle colpe da parte di un organo disciplinare indipendente;
- d. i requisiti per le organizzazioni sportive relativi alle misure per impedire incidenti e lesioni durante lo svolgimento dell'attività sportiva, in particolare attraverso formazione, informazione, consulenza, ricerca, documentazione e controlli.
- ² Nelle disposizioni di cui al capoverso 1 lettera b si tiene conto delle diverse strutture delle organizzazioni sportive; così facendo si rispettano i principi della proporzionalità e dell'uguaglianza giuridica.
- ³ L'associazione mantello pubblica le disposizioni in vigore sul proprio sito Internet.

Art. 72d Condizioni per l'ottenimento di aiuti finanziari

- ¹ Per misure efficaci ai sensi dell'articolo 72b capoverso 1 si intende il rispetto e l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72c capoverso 1 lettere a, b e d, a condizione che l'UFSPo le giudichi legittime e adeguate.
- ² Per le organizzazioni sportive di diritto privato si considera inoltre parte integrante delle misure efficaci ai sensi dell'articolo 72b capoverso 1 la competenza del servizio di segnalazione nazionale indipendente e dell'organo disciplinare per le questioni che le riguardano.

Art. 72e Servizio di segnalazione nazionale indipendente

- ¹ Si considera parte integrante delle misure efficaci ai sensi dell'articolo 72b capoverso 1 che l'associazione mantello si adoperi affinché venga creato e gestito un servizio di segnalazione nazionale indipendente che soddisfi i seguenti requisiti:
- a. chiunque sia vittima di comportamenti scorretti o irregolarità in ambito sportivo o sia a conoscenza di comportamenti scorretti o irregolarità o ne nutra il sospetto può effettuare una segnalazione;
 - b. il servizio di segnalazione accetta anche segnalazioni anonime. Il servizio assicura che, su richiesta, l'identità della persona che segnala non venga rivelata a terzi, in particolare alle persone e organizzazioni sportive oggetto della segnalazione e all'organo disciplinare;
 - c. il servizio di segnalazione procede ad accertamenti in merito ai fatti segnalati. Se sussiste un sospetto fondato di comportamento scorretto o irregolarità, redige un rapporto di inchiesta e lo trasmette all'organo disciplinare insieme agli atti dell'inchiesta;
 - d. il servizio di segnalazione fornisce all'UFSPo una copia del rapporto di inchiesta senza altri allegati.

Art. 72f Organo disciplinare

- Si considera parte integrante delle misure efficaci ai sensi dell'articolo 72b capoverso 1 che l'associazione mantello si adoperi affinché venga creato e diventi operativo un organo disciplinare indipendente anche dal servizio di segnalazione e che soddisfi i seguenti requisiti:
- a. l'associazione mantello emana le disposizioni necessarie a tal fine, in particolare per lo svolgimento di inchieste relative a comportamenti scorretti e irregolarità in seno alle organizzazioni sportive;
 - b. l'organo disciplinare valuta i casi trasmessi e può sanzionare comportamenti scorretti e intimare alle organizzazioni sportive di rimediare alle irregolarità;
 - c. l'organo disciplinare fornisce all'UFSPo una copia della sua decisione e della relativa motivazione scritta, affinché l'UFSPo possa, su tale base, verificare se sussista il diritto a una concessione di contributi o se sia necessaria una revoca del riconoscimento quale quadro G+S o ESA.

Art. 72g Procedure dinanzi al servizio di segnalazione e all'organo disciplinare

- ¹ Si considera parte integrante delle misure efficaci ai sensi dell'articolo 72b capoverso 1 che il servizio di segnalazione e l'organo disciplinare si adoperino a favore di procedure corrette, che tutelino i diritti della personalità e i diritti di parte degli interessati, in particolare assicurando che:
- a. in tutte le fasi di una procedura sia rispettata la dignità umana delle persone coinvolte;
 - b. i fatti siano accertati in modo obiettivo e completo e le persone siano protette da accuse ingiustificate e condanne anticipate;
 - c. le persone alle quali vengono addossate delle colpe siano informate in modo completo al momento dell'avvio della procedura sulle presunte violazioni che vengono loro attribuite nonché sullo svolgimento della procedura e sui loro diritti procedurali;
 - d. i dati che costituiscono la base di una procedura siano acquisiti esclusivamente in modo conforme alla legge;
 - e. alle persone coinvolte in una procedura sia garantito il diritto di essere sentite;
 - f. le persone coinvolte in una procedura possano farsi assistere in tutte le fasi della procedura.
- ² Si considera parte integrante delle misure efficaci ai sensi dell'articolo 72b capoverso 1 che, nelle procedure relative a una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 72c capoverso 1 lettere a e b, non si possa impedire all'interessato di far riesaminare la decisione dell'organo disciplinare da un tribunale ordinario. Fanno eccezione le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 72c capoverso 1 lettera a numero 6.

Art. 72h Responsabilità dell'organizzazione sportiva

Se una persona, in qualità di membro, impiegato o delegato di un'organizzazione sportiva, viola le disposizioni di cui all'articolo 72c capoverso 1 lettera a, l'UFSPPO può ridurre o negare gli aiuti finanziari a tale organizzazione sportiva o chiederne la restituzione, a meno che l'organizzazione sportiva non provi di aver adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per prevenire tale violazione.

Art. 72i Accordo per il trasferimento di aiuti finanziari

¹ Qualora le organizzazioni sportive, in quanto beneficiari diretti di aiuti finanziari della Confederazione, trasferiscano questi ultimi a sottorganizzazioni o terzi, devono garantire, mediante la stipula di un accordo scritto con i suddetti beneficiari indiretti e attraverso controlli adeguati, che questi ultimi:

- a. rispettino gli obblighi legati alla concessione dei contributi;
- b. consentano alle autorità competenti della Confederazione di attuare tutte le misure necessarie per i controlli relativi all'utilizzo dei contributi ricevuti.

² Qualora i beneficiari indiretti non rispettino gli obblighi legati alla concessione dei contributi, l'UFSPPO chiede ai beneficiari diretti la restituzione dei contributi.

Titolo dopo l'art. 73

Capitolo 1^{bis}: Doping

II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il ... 2023.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Prodotti e metodi proibiti

I. Prodotti proibiti

1. Sostanze farmaceutiche non ammesse

Qualsiasi sostanza farmacologica non compresa nella lista sottostante e non approvata da autorità sanitarie statali per l'uso terapeutico umano, come ad esempio farmaci nella fase di sviluppo pre-clinico o clinico, non più autorizzati, droghe di sintesi, sostanze approvate solo in ambito veterinario.

2. Agenti anabolizzanti e altre sostanze anabolizzanti

a. Steroidi anabolizzanti androgeni (AAS)

1-Androstenediolo (5 α -androst-1-ene-3 β ,17 β -diolo), **1-androstenedione** (5 α -androst-1-ene-3,17-dione), **1-androsterone** (3 α -idrossi-5 α -androst-1-ene-17-one), **1-epiandrosterone** (3 β -idrossi-5 α -androst-1-ene-17-one), **1-testosterone** (17 β -idrossi-5 α -androst-1-ene-3-one), **4-androstenediolo** (androst-4-ene-3 β ,17 β -diolo), **4-idrossitestosterone** (4,17 β -diidrossiandrost-4-ene-3-one), **5-androstenedione** (androst-5-ene-3,17-dione), **7 α -idrossi-DHEA**, **7 β -idrossi-DHEA**, **7-keto-DHEA**, **19-norandrostenediolo** (estr-4-ene-3,17-dione), **19-norandrostenedione** (estr-4-ene-3,17-dione), **androstanolone** (5 α -diidrotestosterone, 17 β -idrossi-5 α -androstan-3-one), **androstenediolo** (androst-5-ene-3 β ,17 β -diolo), **androstenedione** (androst-4-ene-3,17-dione), **bolasterone**, **boldenone**, **boldione** (androst-1,4-diene-3,17-dione), **calusterone**, **clostebol**, **danazolo** ([1,2]ossazolo[4',5':2,3]pregna-4-ene-20-in-17 α -olo), **deidroclormetiltestosterone** (4-cloro-17 β -idrossi-17 α -metilandrosta-1,4-diene-3-one), **desossimetiltestosterone** (17 α -metil-5 α -androst-2-ene-17 β -olo, 17 α -metil-5 α -androst-3-ene-17 β -olo), **drostanolone**, **epiandrosterone** (3 β -idrossi-5 α -androstan-17-one), **epi-diidrotestosterone** (17 β -idrossi-5 β -androstan-3-one), **epitestosterone**, **etilestrenolo** (19-norpregna-4-ene-17 α -olo), **fluossimesterone**, **formebolone**, **furazabolo** (17 α -metil[1,2,5]ossadiazolo[3',4':2,3]-5 α -androstan-17 β -olo), **gestrinone**, **mestanolone**, **mesterolone**, **metandienone** (17 β -idrossi-17 α -metilandrosta-1,4-diene-3-one), **metenolone**, **metandriolo**, **metasterone** (17 β -idrossi-2 α ,17 α -dimetil-5 α -androstan-3-one), **metil-1-testosterone** (17 β -idrossi-17 α -metil-5 α -androst-1-ene-3-one), **metilclostebol**, **metildienolone** (17 β -idrossi-17 α -metilestra-4,9-diene-3-one), **metilnortestosterone** (17 β -idrossi-17 α -metilestra-4-ene-3-one), **metiltestosterone**, **metribolone** (metiltriolenone, 17 β -idrossi-17 α -metilestra-4,9,11-triene-3-one), **mibolerone**, **nandrolone** (19-nortestosterone), **norboleone**, **norclostebol** (4-cloro-17 β -olo-estr-4-ene-3-one), **noretandrolone**, **ossabolone**, **ossandrolone**, **ossimesterone**, **ossimetolone**, **prasterone** (deidroepiandrosterone, DHEA, 3 β -idrossiandrost-5-ene-17-one), **prostanololo** (17 β -[(tetraidropiran-2-il)ossi]-1'-H-pirazolo[3,4:2,3]-5 α -androstan-17-one), **quinbolone**, **stanozololo**, **stenbolone**, **testosterone**, **tetraidrogesterone** (17-idrossi-18 α -omo-19-nor-17 α -pregna-4,9,11-trien-3-one), **trenbolone** (17 β -idrossiestra-4,9,11-trien-3-one), e altre sostanze con struttura chimica simile o effetto biologico simile.

b. Altre sostanze anabolizzanti

Altre sostanze anabolizzanti comprendono in particolare: clenbuterolo, modulatori selettivi del recettore degli androgeni [SARM, ad es. AC-262536, andarina, BMS-564929, enobosarm (ostarina), JNJ-28330835, LG-121071, LGD-2226, LGD-3303, LGD-4033 (ligandrol), RAD140, S-23, S-40503, TFM-4AS-1, YK-11], tibolone, zeranolone e zilpaterolo.

3. Sostanze che stimolano l'eritropoiesi

Eritropoietine (EPO) e sostanze che hanno un effetto sull'eritropoiesi, in particolare:

- 3.1 **Agonisti del recettore dell'eritropoietina**, ad esempio darbepoietine (dEPO); eritropoietine (EPO; in particolare epoetina alfa, beta, delta, omega, zeta, e analoghe eritropoietine umane ricombinanti); **derivati dell'EPO** [es. EPO-Fc, metossi polietilenglicol-epoetina beta (CERA)]; **EPO-mimetici e loro derivati**, ad esempio CNTO-530 e peginesatide.
- 3.2 **Sostanze attivanti del fattore ipossia-inducibile (HIF)**, ad esempio cobalto; daprodustat (GSK1278863); IOX2; molidustat (BAY 85-3934); roxadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); xenon.
- 3.3 **GATA inibitori**, ad esempio K-11706.
- 3.4 **Inibitori della trasduzione dei segnali mediati dal fattore di crescita trasformante beta (TGF- β)**, ad esempio luspatercept; sotatercept.
- 3.5 **Agonisti del recettore per il meccanismo naturale di riparazione**, ad esempio asialo EPO; EPO carbamilata (CEPO).

4. Gonadotropine

Gonadotropina corionica (CG, hCG), ormone luteinizzante (LH), gonadotropina corionica alfa, lutropina alfa nonché fattori di rilascio CG e LH, in particolare buserelina, desloreline, gonadoreline, goserelina, leuporeline, nafareline e triptoreline.

5. Corticotropine

Corticotropina, tetracosactide e fattori di rilascio della corticotropina, in particolare corticoreline.

6. Ormoni della crescita, fattori di crescita insulino-simili e altri fattori di crescita

Ormone della crescita (GH), i suoi frammenti e fattori di rilascio, in particolare: **frammenti dell'ormone della crescita**, ad esempio AOD-9604 e hGH 176-191; **ormone di rilascio dell'ormone della crescita (GHRH)** e suoi analoghi, ad esempio CJC-1293, CJC-1295, sermoreline, somatostatina e tesamoreline; **secretagoghi dell'ormone della crescita (GHS)**, ad esempio lenomoreline (greline) e i suoi mimetici, in particolare anamoreline, ipamoreline, macimoreline, e tabimoreline; **peptidi di rilascio dell'ormone della crescita (GHRP)**, ad esempio alesamoreline, GHRP-1, GHRP-2 (pralimoreline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 ed examoreline (hexareline).

Fattori di crescita e modulatori dei fattori di crescita, in particolare: **fattore di crescita di derivazione piastrinica (PDGF)**; **fattori di crescita dei fibroblasti (FGF)**; **fattore di crescita degli epatociti (HGF)**; **fattore di crescita insulino-simile (IGF-1)** e suoi analoghi; **fattori di crescita meccanici (MGF)**; **timosina- β 4** e suoi derivati, ad esempio TB-500; **fattore di crescita vascolare-endoteliale (VEGF)**.

Tutti gli altri fattori di crescita o modulatori dei fattori di crescita che influenzino la sintesi di proteine in muscoli, tendini o legamenti, la degradazione di proteine, la vascolarizzazione, l'utilizzo di energia, la capacità rigenerativa o la transdifferenziazione del tipo di fibra.

7. Inibitori dell'aromatasi

Gli inibitori dell'aromatasi comprendono in particolare: **2-androstenolo** (5 α -androst-2-ene-17-olo), **2-androstenone** (5 α -androst-2-ene-17-one), **3-androstenolo** (5 α -androst-3-ene-17-olo), **3-androstenone** (5 α -androst-3-ene-17-one), **4-androstene-3,6,17 trione** (6-oxo), **aminoglutetimide**, **anastrozolo**, **androstatrienedione** (androsta-1,4,6-triene-3,17-dione), **arimistane** (androsta-3,5-diene-7,17-dione), **exemestano**, **formestano**, **letrozolo**, **testolattone**.

8. Sostanze antiestrogeniche

Le sostanze antiestrogeniche e i modulatori selettivi del recettore degli estrogeni (SERMs) comprendono in particolare: **bazedoxifene**, **clomifene**, **ciclofenile**, **fulvestrant**, **nitromifene**, **ospemifene**, **raloxifene**, **tamoxifene**, **toremifene**.

9. Antagonisti dell'attivazione del recettore dell'attivina di tipo IIB

Le sostanze che inibiscono l'attivazione del recettore dell'attivina di tipo IIB comprendono in particolare: **anticorpi neutralizzanti l'attivina A**; **antagonisti del recettore dell'attivina di tipo IIB** quali: **ricettori dell'attivina difettivi** (es. ACE-031); **anticorpi anti recettore dell'attivina tipo IIB** (es. bimagrumab); **inibitori della miostatina** come: **sostanze che riducono o aboliscono l'espressione della miostatina**; **proteine leganti la miostatina** (es. follistatina, propeptide della miostatina); **anticorpi neutralizzanti la miostatina** (es. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab).

10. Modulatori metabolici

10.1 **Attivatori della protein chinasi AMP-attivata (AMPK)**, in particolare AICAR, SR9009; e **agonisti del recettore δ attivato dal proliferatore dei perossisomi (PPAR δ)**, in particolare acido 2-(2-metil-4-((4-metil-2-(4-(trifluorometil)fenil)tiatzolo-5-il)metiltio)fenossi acetico (GW 1516, GW501516);

10.2 **Insuline e insulino-mimetici**;

10.3 **Meldonio**;

10.4 **Trimetazidina**.

II. Metodi proibiti

1. Manipolazione del sangue e dei componenti del sangue

Il doping ematico, compresa la somministrazione o reintroduzione nel sistema circolatorio di qualsiasi quantità di sangue autologo, allogenico (omologo) o eterologo o di prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origine, nonché l'incremento artificiale della capacità di assorbimento, di trasporto o di liberazione dell'ossigeno, segnatamente per mezzo di sostanze chimiche perfluoridiche, dell'efaproxiral (RSR13) e di prodotti a base di emoglobina modificata (ad esempio sostituti del sangue basati sull'emoglobina, prodotti di emoglobina microincapsulata) e qualsiasi forma di manipolazione endovascolare del sangue o di componenti del sangue attraverso metodi fisici o chimici.

2. Manipolazioni chimiche e fisiche

La manipolazione, o tentata manipolazione, non consentita per alterare l'integrità e la validità dei campioni prelevati durante i controlli antidoping. Queste manipolazioni comprendono in particolare: la sostituzione e/o l'alterazione dei campioni prelevati, ad esempio attraverso l'aggiunta di proteasi a un campione prelevato.

3. Doping genetico e cellulare

I seguenti metodi, potenzialmente in grado di migliorare la prestazione atletica: il trasferimento o l'utilizzo di acidi nucleici o di analoghi degli acidi nucleici in grado di alterare le sequenze del genoma e/o l'espressione genica con un qualsiasi meccanismo, in particolare attraverso tecnologie per l'editing dei geni, l'inattivazione dei geni, il trasferimento dei geni; e/o l'utilizzo di cellule normali o geneticamente modificate.